




Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **136** del 19/07/2016

Schema di disegno di legge regionale recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. derivante dalla sentenza n. 229/2013, esecutiva, con cui il Tribunale di Lecce Sez. Dist. di Casarano”.





REGIONE PUGLIA

Schema di disegno di legge regionale recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. derivante dalla sentenza n. 229/2013, esecutiva, con cui il Tribunale di Lecce Sez. Dist. di Casarano".

Relazione allo schema di disegno di legge:

Con sentenza n. n.229/2013 del 18.06.2013, notificata il 16/09/2014, nella causa civile iscritta al n. 29/05 del ruolo civile contenzioso avente ad oggetto "Opposizione a Decreti Ingiuntivo n.365/04" tra la Regione Puglia e Comune di Specchia (LE), la Regione Puglia è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Specchia (LE) delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 14.375,00 per Sorte Capitale, compensi professionali e interessi legali, quantificate dall'ufficio legale del Comune di Specchia (LE) giusta nota n. 228 del 11/01/2016 come di seguito meglio specificato:

- Sorte capitale **€ 9.121,07**
- Interessi legali **€ 1.832,68**
- Per compensi professionali **€ 3.421,45** (€ 2.000,00 liquidate in sentenza; € 260,00 per la fase introduttiva dell'esecuzione, € 98,40 per contributo integrativo, ovvero 4% su € 2.460,00; €562,85 per I.V.A., ovvero 22% su € 2.558,40; € 300,00 per spese non imponibili liquidate in sentenza)

TOTALE € 14.375,00

Il suddetto contenzioso con la Regione Puglia è sorto a seguito di:

- Con Determinazione Dirigenziale dell'Assessorato Regionale al Turismo, Cultura e Beni Culturali n. 209 del 4/12/2002 a fronte di un progetto per il recupero dell'ex Convento dei Francescani Neri in Specchia di un importo di € 713.567,43, veniva impegnata una somma pari ad € 654.278,18 a carico della Regione Puglia a valere sulla Misura 2.1 del P.O.R. Puglia 2000-2006.
- Con successive Determinazioni Dirigenziali nn. 36/03, 70/03 e 3/04 venivano erogati ulteriori Liquidazioni per un importo complessivo pari ad € 400.284,96.
- Con nota prot. n.2878 del 7/04/2004, acquisita al prot. n.373 del 26/04/2004 del Settore Beni Culturali della Regione Puglia, il Comune di Specchia chiedeva l'erogazione delle somme sostenute relativamente al finanziamento in questione allegando copia della Determinazione dell'ufficio tecnico del comune di Specchia n. 93 del 30/03/2004 di approvazione del 4° SAL e copia della rendicontazione alla data del 7/04/2004.
- Da un esame della rendicontazione di cui sopra si constatava che la rendicontazione presentata dal Comune di Specchia era insufficiente al fine dell'emissione del quinto acconto.
- Il Comune di Specchia chiedeva al Settore Beni Culturali della Regione Puglia l'erogazione delle spese sostenute con nota prot. n. 6084 del 13/08/2004 acquisita con prot. n. 871 del 6/09/2004, giusta rendicontazione MIR al 12.8.2004 per un importo sufficiente a garantire l'erogazione del quinto acconto.
- Il Settore Beni Culturali della Regione Puglia con propria Determinazione n. 45 del 7/09/2004 liquidava quanto richiesto dal Comune di Specchia, ovvero l'importo di € 221.279,31.



- Tutte le erogazioni sono state predisposte secondo quanto previsto dall'art. 6 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed enti pubblici approvato e sottoscritto dal comune di Specchia con propria deliberazione comunale n.2213 del 9 aprile 2002.
 - in data 4 aprile 2006 il settore Lavori Pubblici della Ragione Puglia trasmette per competenza all'allora Settore beni culturali il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Specchia, con contestuale chiamata in causa della Regione Puglia e corredato da richiesta prot. N. 5905/06, con la quale il Settore Legale e Contenzioso della Regione Puglia chiedeva una dettagliata relazione sui fatti di causa, pertinenti osservazioni sui motivi dedotti in ricorso e la documentazione relativa.
 - In data 24 aprile 2006, prot. N.1585, il Settore Beni Culturali provvedeva ad inoltrare al Settore Legale e contenzioso della Giunta Regionale apposita relazione dalla quale si evinceva la cronologia degli eventi l'estraneità della Regione in ordine al contenzioso.
 - Con successiva nota del 3 maggio 2006, prot. N. 1651, il Settore beni culturali confermava al Settore Legale quanto esposto con la precedente nota 1585/06.
 - Con nota del 28 ottobre 2014, prot. N.15289, l'Avvocatura regionale – Settore Legale, trasmetteva all'Area di Coordinamento Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e del Talento, copia della sentenza n.229/2013, esecutiva, con cui il Tribunale di Lecce Sez. Dist. di Casarano condannava la Regione Puglia al pagamento in favore del Comune di Specchia della somma pari ad Euro 9.121,07 oltre interessi e spese legali.
 - Con nota del 30 ottobre 2015, prot. N.2695, l'Area per le Politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e del Talento, chiedeva all'Avvocatura Regionale aggiornamenti in merito alla procedura in essere.
- all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di **euro 14.375,00**;
- per sorte capitale Euro 9.121,07,
 - per interessi legali euro 1.832,68,
 - per spese e competenze derivanti da decreto ingiuntivo e precetto **euro 3.421,25**.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede imputazione ai pertinenti capp. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.


All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Beni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.

Il ddl in parola si compone di due articoli.

L' Assessore

all'Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

Avv. Loredana Capone



“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. derivante dalla sentenza n. 229/2013, esecutiva, con cui il Tribunale di Lecce Sez. Dist. di Casarano”.

Art.1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.73, comma 1 lett. a) del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 229/2013 della Tribunale di Lecce Sez. Dist. di Casarano, dell’importo di € 14.375,00, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’art.73 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126.

Art .2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 della presente legge, si provvede mediante la seguente variazione di bilancio:

con imputazione della sorte capitale e spese legali di € 12.542,32 alla missione 1 programma 11 titolo 1 cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;

con imputazione per gli interessi legali di € 1832,68 alla missione 1 programma 11 titolo 1 cap. 1315 “Oneri per ritardati pagamenti .quota interessi”.

Il presente allegato si compone di
n° 3 fasciate

DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Silvia Pellegrini)

Silvia Pellegrini

